

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

CIRCOLARE N. 21/2011 DEL 14/11/2011

MODIFICA DEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

- a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
 - b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
- L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è **ridotta al 5 %**.

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività

precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anni di età.

Si riporta di seguito esempi esplicativi di fattispecie differenti:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Regime "lungo " contribuente con 28 anni di età che ha iniziato l'attività nel 2008	Regime dei minimi con imposta al 20%				Regime dei minimi con imposta al 5%				→ prosegue fino al 2018
Resta solo nel 2012. Contribuente con 68 anni di età che ha iniziato l'attività nel 2008	Regime dei minimi con imposta al 20%				Regime dei minimi al 5%	Regime "residuale" - Irpef secondo aliquota progressiva - Esclusione dall'Irap - Versamento annuale Iva - Semplificazioni contabili			
Tasse light Persona fisica con 32 anni di età che ha iniziato l'attività nel 2008	Regime dei minimi con imposta al 20%				Regime dei minimi con imposta al 5%				Regime "residuale" Irpef aliquota progressiva - Irpef secondo aliquota progressiva - Esclusione dall'Irap - Versamento annuale Iva - Semplificazioni contabili
Il cambio di regime. Persona fisica con 32 anni di età che ha iniziato l'attività nel 2008 ed è transitato dal regime di nuove iniziative ai minimi	Regime delle nuove iniziative produttive con imposta al 10%		Regime dei minimi al 20%		Regime dei minimi con imposta al 5%				Regime "residuale" Irpef aliquota progressiva - Irpef secondo aliquota progressiva - Esclusione dall'Irap - Versamento annuale Iva - Semplificazioni contabili

Roma

14/11/2011

Studio Di Spirito